



Decreto 17 ottobre 1991 n.124 (pubblicato il 18 ottobre 1991)

Prevenzione Infortuni

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art. 6 della Legge 17 marzo 1987 n.40;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.84 del 4 ottobre 1991;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

(DEFINIZIONI)

Dispositivo di sicurezza:

Dispositivo che presiede alla funzione di attuare condizioni di sicurezza per gli addetti all'attività operativa e di sorveglianza e che comunque possono trovarsi o passare nelle zone interessate al processo lavorativo o nelle immediate vicinanze.

Dispositivo di sicurezza attivo:

Dispositivo di sicurezza che interviene, eliminando le cause che determinano le condizioni atte al verificarsi di un incidente che possa coinvolgere persone, macchine o impianti.

Dispositivo di sicurezza passivo:

Dispositivo di sicurezza che, con la sua presenza, assicura l'integrità fisica e la salute dell'uomo e la tutela dell'ambiente anche in caso di evento straordinario di incidente a macchine, apparecchi o impianti.

Dispositivo di sicurezza attivo

a sequenza positiva:

Dispositivo di sicurezza attivo che, in caso di avaria o guasto dello stesso, provoca l'arresto dell'apparecchio, della macchina, dell'impianto o della parte di impianto alla cui sicurezza presiede ed elimina le cause di rischio per le persone e per l'ambiente.

Struttura principale:

Struttura che in casi di rottura o collasso determina le condizioni atte al verificarsi di incidenti con rischio di danni all'ambiente o all'incolumità e salute delle persone.

Art. 2

I dispositivi di sicurezza di cui alla Legge 02/07/1969 n.40 quando presiedono alla sicurezza dei lavoratori, devono essere di tipo attivo a sequenza positiva o, qualora per la specificità del processo tecnologico non sia attuabile, di tipo passivo.

Art. 3

Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche: 1) gli impianti di cui agli allegati I, II, III, IV della direttiva CEE n.82/501; 2) le aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili o esplosivi di cui all'allegata tabella A; 3) le aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori di cui all'allegata tabella B; e 4) i camini industriali che in relazione all'ubicazione e all'altezza, possono costituire pericolo.

Art. 4

Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisorie, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono per se stesso, mediante conduttori e spandenti

appositi risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

Art. 5

Tutti i materiali, le apparecchiature, le macchine e i macchinari, le installazioni, gli impianti e le loro parti costituenti devono essere realizzati, costruiti e sottoposti a manutenzione secondo le norme di buona tecnica.

Art. 6

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le macchine, le installazioni e gli impianti realizzati e sottoposti a manutenzione secondo le norme delle direttive CEE si considerano, costruiti, realizzati e mantenuti secondo le norme di buona tecnica.

Art. 7

Al fine di garantire l'aggiornamento tempestivo e costante della normativa ai progressi scientifici e tecnologici le norme tecniche e le successive eventuali modificazioni emanate in conseguenza a direttive CEE devono intendersi norme di buona tecnica automaticamente approvate.

Art. 8

Per eventuali difformità fra le norme tecniche CEE e la legge 02/07/1969 n.40, deve intendersi prevalente la norma che assicura il maggior grado di affidabilità ai fini della tutela della salute ed integrità fisica dei lavoratori, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici che l'esperienza suggerisce,

Art. 9

In assenza di norme tecniche CEE per particolari impianti, macchine, macchinari o materiali si possono considerare norme di buona tecnica le norme UNI, e le norme CEI per le parti elettriche ed elettroniche, in quanto organismi aderenti ad organizzazioni internazionali riconosciute dalla Repubblica di San Marino quali OIL e ISO e le cui pubblicazioni sono redatte in lingua italiana,

Art. 10

In assenza di norme tecniche CEE per particolari impianti, macchine, macchinari o materiali, i datori di lavoro possono attenersi alle norme tecniche elaborate da altri organismi, purché aderenti all'OIL e all'ISO e alle seguenti condizioni:

- a) la norma tecnica sia totalmente applicata in modo coerente e totale, e quindi non sono ammesse applicazioni parziali di una normativa e di altre per le rimanenti parti.
- b) la norma tecnica scelta venga presentata tradotta in lingua italiana ed in lingua originale a cura del datore di lavoro al Servizio per l'Igiene Ambientale.

Art. 11

Gli apparecchi, i componenti e le parti di macchine e di impianti ammessi a certificazione CEE devono essere provvisti di tale certificazione. Qualora i componenti siano ammessi al marchio devono riportare tale marchio in modo indelebile.

Sono ammessi i marchi riconosciuti in ambito CEE.

Art.12

Gli apparecchi di cui al successivo art. 17, gli impianti, i componenti e le parti di impianto, la costruzione degli edifici industriali e delle parti ad essi collegate devono essere calcolati secondo le norme di cui ai precedenti articoli.

Art. 13

Il datore di lavoro deve conservare presso lo stabilimento industriale o il cantiere copia degli elaborati tecnici, firmati in base alle specifiche competenze da tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto ai relativi albi professionali riconosciuti nella Repubblica di San Marino, redatti in lingua italiana e contenenti calcoli di verifica delle strutture principali, condotti secondo una normativa tecnica di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10 del presente decreto.

Art. 14

Gli elaborati tecnici di cui all'art.13 possono essere sostituiti da certificazioni rilasciate da Enti riconosciuti dalla Repubblica di San Marino o dallo stato di provenienza per le apparecchiature, le macchine, i macchinari, gli impianti o le loro parti, prodotti all'estero ed importati.

Art. 15

La validità di tali certificazioni decade qualora si apportino modifiche sostanziali ai fini della sicurezza.

Art. 16

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro sono tenuti a denunciare gli impianti, gli edifici, e le parti collegate ad essi e le macchine già esistenti e privi degli elaborati tecnici di cui all'art.13 del presente decreto.

La suddetta denuncia dovrà essere corredata di relazione descrittiva e disegni di insieme che chiariscano la effettiva situazione degli edifici, degli impianti e delle attrezzature e degli apparecchi esistenti all'atto della denuncia,

Art. 17

Le apparecchiature e gli impianti che possono essere soggetti a verifiche in base all'art.25 della legge 17/03/1987 n.40 sono:

- a) - Impianti, apparecchi, e recipienti soggetti a pressione.
- b) - Apparecchi di sollevamento e trasporto con portata superiore a 200 Kg.

c) - Idroestrattori a forza centrifuga con prodotto $D \times W$ maggiore a 30 con D diametro del paniere espresso in metri e W la velocità angolare espressa in giri al secondo.

d) - Ponti mobili sviluppabili con operatore a bordo.

e) - Argani per ponti sospesi.

f) - Scale aeree.

g) - Impianti di messa a terra per la protezione contro elettrocuzione e folgorazioni.

h) - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,

i) - Impianti di ascensori e montacarichi installati in edifici adibiti ad attività lavorativa,

La periodicità delle verifiche di cui sopra resta così fissata: - per gli apparecchi ed apparecchiature o impianti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), i) ogni 2 anni; - per gli apparecchi ed impianti di cui ai punti g), h) ogni 3 anni.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 ottobre 1991/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Edda Ceccoli - Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva